

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 1 giugno 2007.

Rinnovo automatico delle concessioni dei beni demaniali marittimi di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, per la sola stagione balneare 2007.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visti gli artt. 30 e 36 del codice della navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327);
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. n. 684 dell'1 luglio 1977 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 - Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Vista la legge n. 172/2003 e successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005 - Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
Visto il decreto 25 maggio 2006 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, recante le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana, di cui alla citata legge n. 15/2005;
Vista la convenzione tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera del 12 settembre 2006;
Visto l'art. 3 della legge regionale n. 10/2007 e la circolare esplicativa, protocollo n. 32857 del 7 maggio 2007;
Considerato che l'art. 3 della legge regionale n. 10/2007 e la circolare esplicativa, protocollo n. 32857 del 7 maggio 2007, non hanno risolto in forma esaustiva il problema connesso al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, per la carenza di personale;
Ritenuto che sia necessario non creare ulteriore pregiudizio alla collettività, per la stagione balneare corrente, per la piena fruizione del demanio marittimo anche ai fini turistici;

Decreta:

Art. 1

Per la sola stagione balneare corrente, tutte le concessioni rientranti nel disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 15/2005, in scadenza negli anni 2006 e 2007, non ancora rinnovate, che non presentano motivi ostativi, verificati dalle competenti capitanerie di porto, sono rinnovate automaticamente, senza ulteriori provvedimenti, per la sola stagione balneare 2007, nel rispetto dei successivi artt. 2 e 3.

Art. 2

Le capitanerie di porto, ai sensi della circolare n. 32857 del 7 maggio 2007, avranno cura di acquisire le attestazioni di pagamento della tassa di concessione governativa, del canone concessorio relativo al rinnovo, aggiornato secondo gli indici ISTAT, e della tassa di registro. Il controllo sull'avvenuto pagamento di quanto citato sarà effettuato dalle competenti capitanerie, che avranno cura di trasmettere le suddette attestazioni di pagamento al servizio 9 del dipartimento territorio, per la loro acquisizione agli atti.

Art. 3

I predetti rinnovi, nelle more della predisposizione dei PUDM, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, sono autorizzati a condizione che il concessionario dovrà adeguare la propria struttura alle previsioni del piano stesso, nei modi e nei termini di cui all'apposita clausola contenuta nel punto 6. Gestione transitoria del decreto 25 maggio 2006.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Palermo, 1 giugno 2007.

INTERLANDI